



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12 febbraio 2007**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20 dicembre 2007**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29 dicembre 2010**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 2 marzo 2011**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29 marzo 2012**

**SOMMARIO**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

**Art. 2 - Soggetto attivo**

**Art. 3 - Soggetti passivi**

**Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale**

**Art. 5 - Variazione dell'aliquota**

**Art. 5 bis - Esenzioni**

**Art. 6 - Modalità di versamento**

**Art. 7 – Efficacia**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall' art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142 della L. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007).
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Grottammare, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Grottammare, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

#### **Art. 5**

##### **Variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2012 nella misura dello 0,80%.
2. Per gli anni successivi, il Consiglio Comunale potrà, anche con delibera separata, variare la predetta aliquota nel limite stabilito dalle normative vigenti.<sup>1</sup>
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.<sup>2 3</sup>

#### **Art. 5 bis**

##### **Esenzioni**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono esenti dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF i contribuenti con almeno quattro figli minori e il cui reddito ISEE non superi la soglia di € 10.632,94.
2. Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante specifica dichiarazione indirizzata al funzionario responsabile, entro il termine del 31/12 dell'anno precedente, che conserva validità anche per gli anni successivi in caso di condizioni immutate.
3. Il Comune può accertare la sussistenza dei requisiti anche mediante invito ai contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti; può altresì richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 non si procederà

---

<sup>1</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20 dicembre 2007

<sup>2</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 2 marzo 2011

ad alcun rimborso.<sup>4</sup>

## **Art. 6**

### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

## **Art. 7**

### **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

---

<sup>3</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29 marzo 2012

<sup>4</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29 dicembre 2010